

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1760 del 06/04/2023
Oggetto	Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9 c.2; Notifica generale SM0991. Notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT Srl, San Marino. Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (import) di rifiuti EER 17.06.05* destinati a operazione D15 presso ECO EDIL Srl, Rimini
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1841 del 06/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sei APRILE 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

**Oggetto: Regolamento (CE) n.1013/2006 e ss.mm., Art. 9 c.2; Notifica generale SM0991. Notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT Srl, San Marino (RSM). Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 17.06.05\* destinati a operazione D15 presso l'impianto ECO EDIL Srl, Rimini.**

Notifica	SM0991
Notificatore/Produttore	IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT Srl, Via Fondo Ausa n.16, Serravalle, San Marino
Destinatario/Impianto	ECO EDIL Srl, Via G. Pastore n.30, Rimini
Operazione di trattamento intermedio	D15 (deposito preliminare prima dell'operazione D1 in altro impianto)
Numero di viaggi	5
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM0991; Documento di Movimento SM0991; SM0991 Trasportatore ed elenco mezzi (Allegato 1); SM0991 Itinerari (Allegato 2).

### Approvazione della Notifica SM0991

#### I. Decisione

1. **La Notifica SM0991** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

Codice EER	17.06.05* - Materiali da costruzione contenenti amianto
Codice Basilea	A2050
Codice Y	Y36
Codice H/HP	H11 - HP7
Quantità totale	100 tonnellate
Tipo di imballaggio	Sacco; Altro (bancale)
Stato fisico	Solido

destinati all'impianto ECO EDIL Srl, ubicato in Via G. Pastore n.30, Rimini, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm..**

2. La presente Decisione è **valida fino al 19.03.2024** (Ultima partenza);
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione dell'Autorità competente di spedizione (UPAV Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio, Sezione Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente, Via Tre Settembre n.99, San Marino, RSM) interessata nella procedura di notifica in oggetto;
5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;

7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT Srl, Via Fondo Ausa n.16, Serravalle, San Marino (RSM), all'Autorità competente di spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6, Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità.

L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, c.8 del medesimo Regolamento, deve risultare, ai sensi del D.M. n.370/1998, almeno pari a:

$T = 300 \times 100 \text{ tonnellate} \times 18,2 \text{ km}$  (itinerario più lungo)

$S = \text{€} 4.000.000 \times 100 \text{ tonnellate}$

$G = (T + S)/1936,27 = \text{€} 206.864,75$ .

8. Ai sensi dell'art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006, verificato il computo della **garanzia finanziaria** proposta per un importo di **€ 208.281,99** non risulta necessaria una garanzia supplementare.
9. L'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini, per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

## II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., sono di seguito indicate le condizioni:

1. sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM0991, tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa, ai fini dell'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti sopra indicati potrà essere utilizzato esclusivamente il vettore **CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop.**, Via Romagnoli n.13, Ravenna, riportato in Allegato 1 al presente atto;
2. la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione di spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e Autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
3. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del Documento di Notifica SM0991 e dei relativi documenti di movimento;
4. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza;
5. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi;
6. preso atto che, in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM0991, l'itinerario principale è costituito da un percorso su strada di lunghezza pari a Km 18,2 e che è inoltre previsto un percorso alternativo su strada di lunghezza pari a Km 17,0 da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito all'art.13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.; gli itinerari allegati alla notifica, riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati, fatto salvo quanto stabilito ai punti 2 e 3 del successivo par. III. Avvertimenti;
7. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità competenti interessate, dalle copie di valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;
8. si prende atto che, in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM0991, i rifiuti sottoposti ad operazione intermedia D15 presso l'impianto ECO EDIL Srl, Via G. Pastore n.30, Rimini, saranno successivamente ritirati dall'impianto autorizzato della Ditta **GENERAL BETON TRIVENETA SpA**, ubicato in località Croce Vial, comune di Porcia (PN), ai fini dell'effettuazione della operazione non intermedia D1 (discarica), in base alla dichiarazione in data 02.02.2023 della sopraccitata Ditta, allegata al dossier di notifica.

### III. Avvertimenti

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti in oggetto siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., se per circostanze imprevedute non può essere seguito lo stesso itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, qualora in quel momento sia già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore informa immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
5. ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata alle Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, par.1, lettera b) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
6. l'impianto di destinazione **ECO EDIL Srl, Via G.Pastore n.30, Rimini**, che riceve i rifiuti ed effettua l'operazione intermedia (D15):
  - invia conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento, ai sensi dell'articolo 16, par.1, lettera d) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
  - quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione D15 e non oltre un anno civile o un termine più breve dalla data di ricevimento dei rifiuti, a norma dell'articolo 9, par. 7 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., certifica sotto la sua responsabilità l'avvenuta operazione di trattamento intermedio dei rifiuti;
  - si fa rilasciare dall'impianto di smaltimento non intermedio, quanto prima e comunque non oltre un anno civile, o un termine più breve a norma dell'articolo 9, par. 7, dopo la consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l'avvenuta operazione non intermedia di smaltimento, secondo l'articolo 15, lettera e) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
7. come indicato nel Contratto di cui all'art.5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente ai sensi dell'art.24, c.2 del medesimo Regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'art.24, c.3;
8. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile) e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione;
9. prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni/permessi/licenze;
10. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, c. 8 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm. qualora:
  - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
  - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
  - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
  - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
11. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, c.5 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;

12. la presente autorizzazione al trasporto transfrontaliero di cui alla Notifica SM0991, ed i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con data, timbro e firma apposti da ARPAE, sono trasmessi in originale al Notificatore ed in copia agli altri destinatari;
13. la presente Decisione è trasmessa altresì all'impianto di destinazione, ECO EDIL Srl, Via G. Pastore n.30, Rimini, ai fini degli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016, Piano Nazionale delle Ispezioni; in particolare il personale dell'impianto è tenuto a caricare i dati di conferma di ricevimento dei rifiuti (entro 3 giorni) e avvenuto smaltimento (entro 30 giorni) nel sistema informatico ministeriale SISPED.

#### **IV. Motivazioni**

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e ss.mm., i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento (nota trasmessa dall'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio, Sezione Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente, Via Tre Settembre n.99, San Marino, recante Rep.n. TTR 2023/0177 U, acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2023/46251 del 15.03.2023 e successive integrazioni n. PG/2023/58066 del 03.04.2023 trasmesse dal notificatore).

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto all'art. 11 del Reg.(CE) n.1013/2006 e ss.mm., alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione gestito dalla Ditta ECO EDIL Srl, Via G. Pastore n.30, Rimini, è in possesso di Autorizzazione n.DET-AMB-2017-1301 del 13.03.2017, rilasciata da ARPAE con scadenza al 13.03.2027, finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto tramite operazione D15 (deposito preliminare).

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa contro le infiltrazioni mafiose, ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013, mediante verifica della domanda di rinnovo iscrizione della Ditta ECO EDIL Srl (c.f./P.IVA 04092990409) alla cosiddetta "white list" della Prefettura di Rimini.

È fatta salva la possibilità da parte della scrivente Autorità competente di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni di rifiuti in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import), attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si ritiene valido il versamento effettuato dal Notificatore in data 23.03.2023.

Nella proposta del presente provvedimento, resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

#### **V. Rimedi giuridici**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Il Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini  
Dott. Stefano Renato de Donato**

*(documento firmato digitalmente a norma di legge)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**